

ALLEGATO 4-TER
(Informazioni di cui all'Allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018 e Regolamento Intermediari CONSOB art. 133)
ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

BANCA CENTRO EMILIA CREDITO COOP N.ISCRIZIONE RUI D000027033

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

La Banca, prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione:

- a) consegna/trasmette al contraente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018 "Informativa al distributore" e lo mette a disposizione nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e lo pubblica sul sito internet;
- b) consegna al contraente copia dell'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018 "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP";
- c) consegna al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- d) propone o raccomanda contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine - dal contraente stesso - ogni utile informazione;
- e) valuta se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché adotta opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private (c.d. CAP) e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- f) fornisce al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente stesso di prendere una decisione informata;

Ultimo aggiornamento: 31/12/2024